
Graduatorie di istituto

”

...

1. Le scuole sono obbligate a pubblicare le graduatorie nel sito istituzionale?

Le graduatorie sono soggette all'obbligo di pubblicità legale, adempimento che un tempo veniva assolto con l'affissione all'albo presente nella sede della scuola **ma che oggi è consentito solo per mezzo della pubblicazione all'albo online**. L'articolo 32 della legge 69/2009 prevede infatti che *"a far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"*.

2. Dove vanno pubblicate le graduatorie?

Lo strumento per la pubblicità legale è l'**Albo on-line** ed è all'albo che vanno pubblicate le graduatorie; Non è prevista dalla legge la pubblicazione in **amministrazione trasparente** (sezione con cui si assolvono gli obblighi di trasparenza stabiliti dal D. Lgs 33/2013) e in nessun'altra sezione del sito. Vogliamo a questo proposito rilevare che **la normativa proibisce l'indicizzazione dei contenuti dell'albo on line** per cui i dati personali in essa pubblicati sono tutelati in maniera più stringente rispetto ai contenuti presenti in amministrazione trasparente (**dove è invece proibito il blocco dell'indicizzazione!**) ed altre sezioni del sito.

3. Quali informazioni pubblicare?

Ai sensi del Regolamento europeo il trattamento di dati personali effettuato da soggetti pubblici, anche quando operano nell'ambito di procedure concorsuali e selettive del personale, è lecito, solo se tale trattamento è necessario *"per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"* oppure *"per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"* (art. 6, par. 1, lett. c) ed e)). In tale quadro, il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi indicati nell'art. 5 del

Regolamento, fra cui quelli di *"liceità, correttezza e trasparenza"* nonché di *"minimizzazione dei dati"*, secondo i quali i dati personali devono essere – rispettivamente – *"trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato"* nonché *"adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati"* (par. 1, lett. a) e c)). In ogni caso, resta assolutamente vietata la diffusione di dati relativi alla salute.

Con particolare riferimento alla pubblicazione delle graduatorie, inoltre, [il Garante](#) ha chiarito che *"devono essere diffusi i soli dati pertinenti e non eccedenti riferiti agli interessati"* e che *"Non possono quindi formare oggetto di pubblicazione dati concernenti i recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di residenza o di posta elettronica, il codice fiscale, l'indicatore Isee, il numero di figli disabili, i risultati di test psicoattitudinali o i titoli di studio)"*. In maniera analoga il Garante si era espresso nel [provvedimento n. 23 del 14 giugno 2007](#), recante *"Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico"* evidenziando che: *"Non risulta lecito riportare negli atti delle graduatorie da pubblicare altre tipologie di informazioni non pertinenti quali, ad esempio, recapiti di telefonia fissa o mobile o il codice fiscale."*

...”